

14 Gennaio 2009, ore 12:27

OCSE

Al vaglio le procedure

Il 6 marzo 2009 scade il termine per l'invio, da parte dei soggetti interessati, di commenti sulle relazioni del 12 gennaio 2009 relative ai "Collective Investment Vehicles" e agli investitori transfrontalieri.

di Caterina Alagna - Valente Associati GEB Partners

L' "Informal Consultative Group on the Taxation of Collective Investment Vehicles and Procedures for Tax Relief for Cross-Border Investors" (d'ora innanzi per brevità, "ICG") include i rappresentanti del settore finanziario, nonché i rappresentanti delle Amministrazioni fiscali di alcuni Paesi membri dell'OCSE.

Detto gruppo è stato istituito a seguito di una Tavola Rotonda del 1° febbraio 2006 dal Committee on Fiscal Affairs dell'OCSE (d'ora innanzi per brevità, "CFA") al fine di esaminare le questioni giuridiche e taluni ostacoli amministrativi che incidono sulla capacità dei "Collective Investment Vehicles" (d'ora innanzi per brevità, CIV), nonché degli altri soggetti investitori, di accedere ai benefici fiscali previsti dalle convenzioni contro le doppie imposizioni, per talune tipologie di reddito.

Le questioni esaminate nelle relazioni in commento riguardano principalmente le disposizioni convenzionali relative ai CIV ed ai loro investitori. Preliminarmente, si rileva come, anche nei casi in cui non vi sia alcun dubbio in ordine alla corretta applicazione delle disposizioni convenzionali, vi sia tutta una serie di importanti adempimenti, ai quali si aggiungono notevoli difficoltà legate a taluni aspetti amministrativi. Siffatti adempimenti e difficoltà ostacolano gli investitori dei diversi Stati membri dell'OCSE nell'ottenimento dei benefici fiscali contemplati nei relativi trattati contro le doppie imposizioni.

L'ICG, nella prima relazione ("Granting of Treaty Benefits with respect to the Income of Collective Investment Vehicles"), prevede una serie di raccomandazioni riguardanti le questioni giuridiche e regolamentari relative, in modo specifico, ai CIV (vale a dire, la misura in cui sia i CIV che gli investitori che ne fanno parte hanno diritto ai benefici convenzionali). Essa analizza le questioni tecniche riguardanti il corretto inquadramento dei CIV, ovvero, se questi debbano essere considerati una "persona", un "residente di uno Stato contraente" o il "beneficiario effettivo" del reddito percepito ai sensi di un trattato che, come il Modello di Convenzione dell'OCSE, non contempla una disposizione ad hoc per i CIV.

Detta relazione contiene, altresì, proposte di modifica al Commentario al Modello di Convenzione dell'OCSE in ottemperanza alle conclusioni in materia dell'ICG. Per quanto riguarda i trattati in vigore, i membri dell'ICG hanno convenuto che, in mancanza di una disposizione specifica per i CIV, in linea di principio, i suoi investitori dovrebbero poter essere in grado di invocare validamente i benefici fiscali convenzionali. Dal momento che le difficoltà amministrative scoraggiano le richieste da parte dei singoli investitori, l'ICG sollecita gli Stati membri dell'OCSE ad adottare talune procedure per consentire ad un CIV di agire per conto degli investitori stessi. L'approccio auspicato è quello di trattare un CIV quale "residente di uno Stato contraente" e "beneficiario effettivo" del reddito ad esso imputabile; per il futuro, l'ICG raccomanda agli Stati contraenti di adottare disposizioni specifiche sui CIV, in ossequio ad esigenze di certezza giuridica.

L'ICG, nella seconda relazione ("Possible Improvements to Procedures for Tax Relief for Cross-Border Investors"), affronta i problemi procedurali riguardanti gli investitori in generale e, altresì, formula una serie di raccomandazioni sulle "migliori pratiche" ("best practices") in materia di procedure per il riconoscimento dei benefici convenzionali alle strutture "intermediate" ("intermediated structures").

L'obiettivo delle raccomandazioni sulle "migliori pratiche" è duplice:

- sviluppare sistemi quanto più possibile utili ed efficienti a ridurre al minimo i costi amministrativi, nonché ripartire detti costi fra le parti,
- individuare soluzioni per le Amministrazioni fiscali al fine di garantire il rispetto degli obblighi fiscali di entrambi i Paesi della fonte e di residenza.

La relazione invita gli Stati membri dell'OCSE a sviluppare sistemi di richiesta dei benefici fiscali che consentano agli intermediari autorizzati di procedere per conto degli investitori su base cd. "pooled".

Uno dei maggiori vantaggi di tale sistema è quello per cui le informazioni relative al "beneficiario effettivo" del reddito sono conservate dall'intermediario situato alla "base della catena", anziché essere trasferite da un intermediario all'altro.

L'ICG raccomanda alle istituzioni finanziarie che intendono far ricorso al suindicato sistema di trasferire direttamente al Paese della fonte le informazioni specifiche riguardanti i beneficiari effettivi del reddito. Tali relazioni potrebbero essere, su decisione del CFA, assegnate ad uno o più "sottocomitati" per un ulteriore esame ed approfondimento. Le parti interessate, le quali sono state invitate ad esprimere il proprio parere sulle raccomandazioni contenute nelle relazioni in commento, sono tenute ad inviare le loro osservazioni entro il 6 marzo 2009.

Copyright © 2008 Wolters Kluwer Italia - P.I. 10209790152

Sviluppato da [OS3 srl](#)